



LEGGE 26 luglio 1989 n.78 (pubblicata il 4 agosto 1989)

**Attuazione degli accordi Governo/Sindacati concernenti il rapporto
contrattuale dei pubblici dipendenti - Biennio 1989-90 - modifiche
all'allegato "F" alla Legge Organica**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 luglio 1989.*

Art.1

La struttura retributiva di cui all'allegato della 25 novembre 1980
n.86, ferme restando le singole declaratorie o profili professionali tipo ed
il titolo di studio base, viene modificata come dalla tabella allegata al n.1.

Art.2

Le retribuzioni di cui all'art.1 si applicano al personale dipendente
dei Dipartimenti, Settori Autonomi, Aziende Autonome di Stato e CONS, con le
decorrenze indicate nella tabella citata.

Alle retribuzioni indicate sono applicati gli aumenti di scala mobile
dal 1 maggio 1989 secondo le modalità contenute nel Decreto del 30 aprile
1986 n.57.

Le pensioni a regime Stato sono adeguate a norma del 4 comma
dell'art.15 della Legge 28 gennaio 1982 n.15.

Art.3

L'indennità di liquidazione di fine servizio fino al 31 dicembre 1989

viene calcolata per i singoli dipendenti a norma dell'art.86 della Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41, con rivalutazione delle anzianità pregresse in relazione alla cifra stabilita per ciascun livello retributivo nella apposita colonna della tabella allegata n.1.

Fino al 31 dicembre 1989 i dipendenti hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei 7/10 alle condizioni previste all'art.87 della stessa Legge dicembre 1972 n.41. La liquidazione dei 7/10 verrà effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 1990.

La Contabilità di Stato ed i Servizi Contabilità delle Aziende Autonome e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederanno a contabilizzare al 31 dicembre 1989 notificandolo a ciascun dipendente, sulla base dei criteri stabiliti al 1 comma del presente articolo, l'ammontare della indennità di anzianità pregressa maturata e non ancora liquidata. Il pagamento dell'ammontare di tali indennità pregresse verrà effettuato in 5 anni con rate annuali del 20% da corrispondersi entro il mese di giugno di ciascun anno, la prima delle quali da corrispondersi entro il mese di giugno del 1991. L'intero ammontare della indennità di anzianità pregressa viene rivalutato nella misura del 6% annuo. Assieme ad ogni quota del 20% della indennità di anzianità pregressa saranno pagate le somme della rivalutazione di cui al comma precedente, conteggiate sull'intera quota capitale per il periodo di 18 mesi per la prima liquidazione e sui residui a scalare del capitale per 12 mesi per le successive liquidazioni. L'ammontare della rivalutazione come sopra determinato grava in quanto al 5% sulle Amministrazioni Statali e in quanto all'1% del Fondo Servizi Sociali.

Art.4

Dal 1 gennaio 1990 l'indennità di anzianità (fine servizio) viene

corrisposta annualmente entro l'aprile dell'anno successivo con le modalità di seguito indicate:

- a) per il 1990 l'indennità è calcolata al 70% del piede retributivo in vigore al 1 gennaio 1990, oltre al 70% della contingenza maturata al 31 dicembre 1988 ed alla totalità degli scatti di anzianità maturati al 100%.
- b) Per il 1991 l'indennità è calcolata al 75% del piede retributivo in vigore al 1 gennaio 1991, oltre al 75% della contingenza maturata al 31 dicembre 1990 ed alla totalità degli scatti di anzianità maturati al 100%.
- c) Per il 1992 l'indennità è calcolata all'80% del piede retributivo in vigore al 1 gennaio 1992, oltre all'80% della contingenza maturata al 31 dicembre 1991 ed alla totalità degli scatti di anzianità maturati al 100%.
- d) Per il 1993 l'indennità è calcolata all'85% del piede retributivo in vigore al 1 gennaio 1993, oltre all'85% della contingenza maturata al 31 dicembre 1992 ed alla totalità degli scatti di anzianità maturati al 100%.
- e) Per il 1994 l'indennità è calcolata al 90% del piede retributivo in vigore al 1 gennaio 1994, oltre al 90% della contingenza maturata al 31 dicembre 1993 ed alla totalità degli scatti di anzianità maturati al 100%.
- f) Dal 1 gennaio 1995 l'indennità d'anzianità (fine servizio) è calcolata al 100% dell'intera mensilità del mese di dicembre di ogni anno, in proporzione al servizio prestato nell'anno di riferimento, e sarà pagato entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art.5

L'allegato "F" alla Legge Organica è modificato come da tabella allegata al n.2.

Le retribuzioni stabilite decorrono dalle date indicate nella tabella.

Sono applicati gli aumenti di scala mobile a norma di quanto previsto al

precedente art.2.

L'indennità di fine servizio è calcolata con le stesse modalità di cui agli articoli 3 e 4 che precedono.

Art.6

Ove l'inflazione nell'arco del biennio contrattuale superi complessivamente l'indice del 12%, verrà applicato del 1 gennaio 1991 un aumento compensativo secondo le modalità previste nell'Accordo Governo/Sindacati sotto titolo "meccanismo di salvaguardia".

Art.7

Per il personale sanitario le indennità professionali previste e regolarmente dalla legge 1 dicembre 1982 n.107, vengono elevate nel corso dell'attuale contratto nella misura del 5% annuo.

L'aggiornamento in base a tale criterio della Tabella allegata alla Legge 17 marzo 1988 n.50 sarà effettuato con Decreto Reggenziale, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Anche le altre indennità di cui alla legge 1 dicembre 1982 n.107, saranno adeguate nella misura indicata del 5% annuo a seguito di accordi con le Organizzazioni Sindacali.

Parimenti a seguito di accordo con le Organizzazioni Sindacali saranno rivalutate nella ragione del 5% annuo le indennità di perdita moneta, reperibilità, missioni e trasferte, supplementi di valutazione.

Art.8

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, provvede:

a) quanto agli aumenti retributivi dei dipendenti dell'Amministrazione Centrale dello Stato, del personale di cui al precedente articolo 5 e per il

miglioramento del trattamento pensionistico di cui all'ultimo capoverso dell'art.2, mediante imputazione del maggiore onere globale annuo, stimato in L.1.670.000.000.= per il 1989, e L.1.470.000.000.= per il 1990:

- sul cap. 1-0200 del Bilancio di previsione dello Stato per il 1989 e con facoltà per il Congresso di Stato di deliberarne successivamente la ripartizione fra i pertinenti capitoli di Bilancio;
- sui pertinenti capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 1990 sulla base degli stanziamenti all'uopo stabiliti con Legge di bilancio;

b) quando agli aumenti retributivi del personale dell'Istituto Sicurezza Sociale, del C.O.N.S. e delle Aziende Autonome, mediante imputazione degli oneri globali annui, stimati in L.1.250.000.000.=per il 1989 e L.1.050.000.000.= per il 1990 sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci annuali di previsione, all'uopo espressamente autorizzati con Legge di bilancio o successivo provvedimento di variazione;

c) quanto al finanziamento pluriennale dell'accordo in materia di smobilizzo dell'indennità di fine servizio di cui all'art.3 mediante imputazione dei relativi oneri, comprensivi degli interessi maturati, su apposito capitolo di spesa da istituirsi con Legge di bilancio negli esercizi finanziari 1991/1995;

d) quanto all'indennità annua sostitutiva della liquidazione di fine servizio di cui all'art.4, mediante imputazione del relativo onere su apposito capitolo di spesa da istituirsi con Legge di bilancio a partire dall'esercizio 1990.

Art.9

Dal 1 gennaio 1990 sono abrogati gli articoli 86 e 87 della Legge 22 dicembre 1972 n.41.

Art.10

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 1989/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mauro Fiorini - Marino Vagnetti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

Allegato 1

Livello Piede Retributivo Cifra fissa per Cifra fissa per Importo per
dall'1/1/1989 dall'1/1/1990 ogni scatto di ogni scatto di Indennità
di

anzianità dal anzianità dal anzianità dal

1/1/1989 al 1/1/1990 al 1/1/1989 al

31/12/1989 31/12/1990 31/12/1989

1 1.249.000 1.269.000 24.450 25.650 811.850

2 1.310.900 1334.500 25.550 26.800 852.100

3 1.389.450 1.415.450 27.000 28.300 903.150

4 1.484.550 1.518.400 28.450 29.850 964.950

5 1.608.150 1.649.100 35.000 37.000 1.045.300

6 1.744.950 1.793.450 37.800 36.650 1.134.200

7 1.892.250 1.950.700 40.400 42.350 1.229.950

8 2.053.600 2.121.400 46.100 48.350 1.334.850

9 2.238.800 2.317.750 49.950 52.400 1.455.200

10 2.485.650 2.579.800 57.500 60.300 1.615.650

11 2.730.800 2.842.250 64.300 57.450 1.775.000

Allegato 2

Paragrafo QUALIFICA Piede Piede Indennità Indennità Cifra fissa Cifra fissa

per

Retributivo Retributivo Speciale per ogni scatto per ogni scatto

di

dal 1/1/1989 dal 1/1/1990 1/1/1990 di anzianità anzianità

dal 1/1/1989 dal 1/1/1990

1 MEMBRI DEL CONGRESSO

DI STATO 2.950.000 3.100.000 1.000.000 1.050.000 85.000

85.000

2 FUNZIONARI POLITICI

GRUPPI CONSILIARI 2.238.800 2.317.750 105.000 110.000

49.950 52.400

(V. Legge 28/1/81 n.5

3 SEGRETARI PARTICOLARI

MEMBRI DEL CONGRESSO 2.238.800 2.317.750 105.000 110.000

49.950 52.4000

(V. Legge 28/1/81 n.5

4 ADDETTI DI SEGRETERIA

MEMBRI DEL CONGRESSO 1.608.150 1649.100 65.000 70.000

35.300 37.000

(V. Legge 28/1/81 n.5

5 COMMISSARI DELLA LEGGE

GIUDICE PENALE DI I GRADO

E GIUDICI AMMINISTRATIVI 2.730.800 2.842.250 600.000 625.000

64.300 67.450

6 UDITORI TRIBUNALE 2.053.600 2.121.400 -- -- 46.100

48.350

7 PROCURATORE DEL FISCO -- -- 600.000 625.000 -- --

8 AVVOCATO D'UFFICIO -- -- 400.000 450.000 -- --

9 MEMBRI COMMISSIONE

DI LEGITTIMITA' 2.258.800 2.337.750 -- -- 49.950 52.400

10 MAESTRO DELLA BANDA MILITARE 2.053.600 2.121.400 -- --

46.100 48.350

11 INSEGNANTE DI DIRITTO (1) 2.053.600 2.121.400 -- -- 46.100

48.350

12 INSEGNANTE DI RELIGIONE (2) 1.484.550 1.518.400 -- -- 28.450

29.850 (3)

(1) La retribuzione è proporzionata alle ore di insegnamento settimanali (18)

(2) La retribuzione è proporzionata alle ore di insegnamento settimanali 18
nella Scuola Media Inferiore e 24 nella Scuola Elementare

(3) L'Istituto dell'indennità di anzianità per il personale dell'Allegato F è
regolato dalle disposizioni di cui agli artt.3 e 4 della presente Legge. La
cifra riferita al 1 gennaio 1989 è pari al 65% del piede retributivo previsto
per ciascuna posizione.